



<b>SENATO ACCADEMICO</b>	<b>20 maggio 2020</b>
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>10 giugno 2020</b>
<b>DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO</b>	<b>Rep. n.667/2020 Prot n. 100458 del 17/06/2020</b>
<b>STRUTTURA COMPETENTE</b>	<a href="#">Ufficio</a> <a href="#">Diritto allo Studio Studentesse e Studenti</a>
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>18 giugno 2020</b>

## **REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

### **Sommario**

Articolo 1 - Finalità .....	2
Articolo 2 - Contributi universitari e modalità di pagamento.....	2
Articolo 3 - Contributo onnicomprensivo .....	2
Articolo 4 - Attestazione ISEE.....	3
Articolo 5 - Bando per la contribuzione le agevolazioni universitarie .....	4
Articolo 6 - Fasce di contribuzione.....	4
Articolo 7 - Valutazione della frequenza.....	6
Articolo 8 - Valutazione del requisito di merito.....	6
Articolo 9 - Studentesse e studenti con reddito estero.....	7
Articolo 10 - Contribuzione per iscrizione di durata superiore alla normale (a tempo parziale - 30 cfu) .....	9
Articolo 11 - Contribuzione per Iscrizione di durata inferiore alla normale (90 cfu) .....	10
Articolo 12 - Contribuzione per iscrizioni a corsi di laurea a doppio titolo .....	10
Articolo 13 - Corsi singoli .....	11
Articolo 14 - Esoneri totali dal contributo onnicomprensivo .....	11
Articolo 15 - Esonero parziale del contributo onnicomprensivo.....	12
Articolo 16 - Esonero totale e parziale del contributo onnicomprensivo per studentesse e studenti con disabilità .....	12
Articolo 17 - Particolari tipologie di esoneri ed agevolazioni .....	14

Articolo 18 - Particolari situazioni nell'ambito di politiche sociali.....	15
Articolo 19 - Altre tipologie di contribuzione .....	16
A. Sospensione e interruzione di carriera .....	16
B. Decadenza.....	17
C. Rinuncia.....	18
Articolo 20 - Contribuzioni di servizio .....	18
Articolo 21 - Controlli.....	19

### **Articolo 1 - Finalità**

1. L'Università degli Studi di Ferrara definisce nel presente regolamento i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto di principi di equità, gradualità e progressività ed al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno ed il merito. A tal fine individua anche le forme di agevolazioni e gli esoneri.
2. Ai sensi della normativa vigente sono inoltre indicate le forme di contribuzione per le istanze individuali nell'ambito del diritto allo studio e dell'autonomia degli atenei.
3. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
4. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio

### **Articolo 2 - Contributi universitari e modalità di pagamento**

1. Il contributo onnicomprensivo annuale, ad eccezione di quello su istanza, è corrisposto in tre rate. Gli importi decimali sono arrotondati all'unità secondo la seguente modalità: inferiore se minore di 5, superiore se uguale o maggiore di 5.
2. Nella prima rata sono inseriti anche la tassa regionale e l'imposta di bollo. La prima rata è corrisposta all'atto dell'immatricolazione/iscrizione.
3. Il contributo onnicomprensivo, di cui all'articolo seguente, è calcolato in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, risultante dall'attestazione ISEE per le prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario, ed al rispetto di requisiti di merito legati alla frequenza ed ai crediti derivanti dagli esami superati.

4. Le date di scadenza per il pagamento delle rate e la data di scadenza per la consegna dell'attestazione ISEE sono stabilite ogni anno dal Bando per le agevolazioni e la contribuzione universitaria, di cui al successivo art. 5.
5. Viene accolta l'attestazione ISEE, redatta per l'anno di riferimento, che risulta valida in base alla normativa vigente alla data dell'immatricolazione o iscrizione.
6. L'ISEE presentata oltre la data di scadenza prevista nel Bando per le agevolazioni e la contribuzione universitaria, potrà essere accettata ai fini della riduzione del contributo onnicomprensivo, previo pagamento di un contributo aggiuntivo stabilito annualmente nello stesso Bando.

### **Articolo 3 - Contributo onnicomprensivo**

1. Gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, compresi quelli per attività sportive, mediante un contributo onnicomprensivo annuale.
2. Il contributo non comprende gli importi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, le imposte erariali, le sanzioni economiche per pagamenti effettuati oltre la scadenza.
3. Il contributo è calcolato moltiplicando la percentuale stabilita nel bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca per la differenza fra l'attestazione ISEE dello studente e il valore della soglia ISEE, indicato dalla normativa vigente, entro la quale gli studenti sono esonerati dal suo pagamento.
4. Ai sensi del decreto n. 95/2012 "Spending review", art. 7 comma 42 che ha modificato l'art. 5 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, la determinazione massima della contribuzione universitaria, che non deve superare con le entrate da tale voce la soglia del 20% rispetto al Fondo di finanziamento ordinario, è calcolata sugli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e di secondo livello.
5. Qualora si dovesse verificare un'eccedenza rispetto alla soglia stabilita, questa sarà utilizzata nell'ambito del diritto allo studio.

### **Articolo 4 - Attestazione ISEE**

1. L'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Quando la richiesta è riferita ad agevolazioni economiche per la contribuzione universitaria, la tipologia richiesta di ISEE è “prestazioni per il diritto allo studio universitario”, che dovrà risultare priva di difformità ed omissioni

2. Non è possibile accedere alle agevolazioni economiche previste dal presente regolamento con tipologie di attestazione ISEE diverse.

#### **Articolo 5 - Bando per le agevolazioni e contribuzione universitaria**

1. Il Bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria è approvato ogni anno dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio degli studenti, richiesto di norma entro il mese di marzo, in conformità alle date di sessione dei vari Organi, e per l'anno accademico successivo.
2. Nel Bando dei benefici universitari sono determinate le date di apertura e di chiusura delle immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di studio ad accesso libero, mentre per i corsi a numero programmato si rimanda agli specifici bandi. Nel medesimo Bando sono, inoltre, riportate le indicazioni necessarie al calcolo della contribuzione studentesca e le relative date di scadenza, le eventuali ulteriori tipologie di esonero attivate dall'Ateneo ai sensi del comma 259 a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, gli importi legati ad istanza individuale degli studenti, gli importi e le modalità di pagamento delle sanzioni economiche applicate a ritardi nella corresponsione di ogni tipologia di contribuzione studentesca o nella presentazione di istanze, e tutto quanto non specificamente indicato nel presente Regolamento.

#### **Articolo 6 - Fasce di contribuzione**

Ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232, commi 255, 256, 257 e 258 le università devono applicare la contribuzione indicata alle seguenti tipologie di studenti:

- 1) Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
  1. appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a 13.000 euro (no tax area);
  2. sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
  3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: abbiano superato esami che comportino l'acquisizione di almeno 10 crediti formativi universitari, entro la data del 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano

superato esami che comportino l'acquisizione di almeno 25 crediti formativi, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Gli iscritti al primo anno di corso devono soddisfare come unico requisito quello indicato alla lettera a).

- 2) Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
- 3) Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) ma non quello di cui alla lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
- 4) L'Università di Ferrara applica lo stesso impianto indicato dalla normativa anche per le studentesse e studenti con attestazione ISEE e con tipologie diverse da quelle previste dalla normativa.
- 5) La normativa definisce come "no tax area" l'intervallo di ISEE da euro 0 ad euro 13.000, limite entro il quale le studentesse e gli studenti sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. Tale intervallo è stabilito ai sensi del comma 255 a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232. Ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio, e utilizzando risorse proprie appositamente destinate dal Consiglio di Amministrazione, l'Università può alzare questa soglia concedendo l'esonero ad una fascia aggiuntiva di studentesse e studenti con attestazione ISEE da 13.001 ad un limite che viene poi indicato nel bando.  
I criteri di merito per il mantenimento di questa ulteriore agevolazione restano invariati. Di norma tale limite può essere allineato con la soglia stabilita per l'assegnazione della borsa di studio regionale dall'Azienda Regionale per il Diritto agli studi superiori (Er.Go).
- 6) Ogni anno, inoltre, l'università può stabilire la percentuale in base alla quale calcolare il contributo onnicomprensivo per le attestazioni ISEE oltre euro 30.000 e variare la percentuale da applicare nel calcolo del contributo onnicomprensivo, utilizzando un criterio di merito legato al numero di crediti acquisiti dagli esami sostenuti. Tali modalità sono esplicitate nel bando delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.

### **Articolo 7 - Valutazione del requisito di merito legato alla frequenza**

1. Le agevolazioni economiche indicate nel presente regolamento sono applicate agli studenti iscritti all'Università di appartenenza da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso aumentata di uno.
2. L'anno di appartenenza in Ateneo è comunque rapportato all'anno di corso cui lo studente viene ammesso e pertanto resta fermo il mantenimento dell'agevolazione a condizione che la frequenza sia sempre non oltre un anno la durata normale del corso.
3. Nel caso in cui il conteggio degli anni di frequenza collochi gli studenti ad un anno oltre la durata normale del corso, questi sono a tutti gli effetti considerati studenti fuori corso.
4. Gli studenti provenienti da altro Ateneo, e pertanto al primo anno di appartenenza all'Università di Ferrara, solo per l'anno di trasferimento pagano il contributo come se fossero iscritti al primo anno, quindi solo in base all'attestazione ISEE valida per il diritto allo studio e priva di difformità ed omissioni, indipendentemente dall'anno di corso a cui sono stati ammessi. Dall'anno successivo all'ingresso in Unife, l'anno di appartenenza verrà valutato come indicato al punto 2) del presente articolo.

### **Articolo 8 - Valutazione del requisito di merito legato agli esami superati (CFU)**

1. Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di corso devono avere superato esami che consentano di acquisire almeno 10 crediti entro il 10 agosto del primo anno di iscrizione. Per gli anni successivi al secondo, devono avere superato esami che consentano di acquisire almeno 25 crediti nell'intervallo compreso fra il 10 agosto dell'anno precedente ed il 10 agosto di quello in corso.
2. Gli studenti provenienti da altro ateneo, e pertanto al primo anno di appartenenza all'Università di Ferrara, pagano il contributo calcolato come se fossero studenti che si iscrivono al primo anno (art. 3 comma 3), indipendentemente dall'anno di corso a cui sono stati ammessi, ma potranno mantenere l'agevolazione, a parità di Attestazione ISEE, solo se, nell'anno successivo, avranno rispettato i requisiti di merito (CFU) e di frequenza legati all'anno di corso nel quale proseguono gli studi.
3. La stessa valutazione indicata al punto 2. viene applicata per le immatricolazioni con abbreviazione di corso.
4. Gli studenti che effettuano un passaggio di corso, e vengono ammessi al secondo anno, devono avere riconosciuto esami, sul corso di arrivo, per almeno 10 crediti relativi ad esami sostenuti nel precedente corso entro il 10 agosto dell'anno di riferimento. Per l'ammissione ad anni successivi il numero di esami riconosciuti deve comportare l'acquisizione di non meno di

25 crediti, nell'intervallo compreso fra il 10 agosto dell'anno precedente ed il 10 agosto di quello in corso.

5. Gli studenti che hanno interrotto la propria carriera per non meno di due anni accademici consecutivi (ricognizione) o l'hanno sospesa per gravi e prolungati motivi di salute, ed intendono riprendere gli studi, pagano un contributo onnicomprensivo calcolato solamente sulla base propria attestazione ISEE, come indicato all'art. 3 comma 3, per l'anno accademico di riattivazione della carriera. Potranno mantenere l'agevolazione nei successivi anni accademici, a parità di attestazione ISEE, solo se saranno rispettati i requisiti di merito e di frequenza legati all'anno di corso nel quale proseguono gli studi.  
Gli anni di interruzione (ricognizione) o sospensione per malattia grave e prolungata non vengono conteggiati ai fini della valutazione della frequenza.
6. Non sono valutati ai fini delle agevolazioni, i crediti relativi ad esami convalidati, o riconosciuti sostenuti fuori dall'Ateneo, ad eccezione di quelli riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale (vedi successivo punto 7.) Non sono altresì valutati ai fini delle agevolazioni le prove parziali, i moduli di insegnamenti integrati e gli esami sostenuti per insegnamenti inseriti nel piano di studi come sovrannumerari.
7. Gli esami riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale sono registrati con la data in cui sono stati sostenuti. Nel caso in cui il certificato rilasciato dall'Università estera non riporti la data di sostenimento degli esami, la registrazione avviene entro la data di fine soggiorno estero, ed in considerazione delle scadenze per i benefici nell'ambito del diritto allo studio universitario.

#### **Articolo 9 - Studenti con reddito estero**

1. Gli studenti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa, e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando:
  - la composizione del nucleo familiare;
  - l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno di riferimento compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

- il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso dell'anno di riferimento);
- il valore del reddito conseguito nell'anno di riferimento da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nell'anno di riferimento; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al termine dell'anno di riferimento sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al termine dell'anno di riferimento;
- l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente;
- i valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno di riferimento, determinato ai sensi di legge.

La presentazione dell'autocertificazione è uniformata a quella indicata per la compilazione dell'attestazione ISEE per le studentesse e studenti con reddito in Italia.

2. La verifica della conformità a quanto autocertificato, sarà effettuata "ex post" e pertanto l'agevolazione potrà essere revocata qualora emergano omissioni reddituali/patrimoniali. Su richiesta dell'Università, nelle fasi di controllo, dovrà quindi essere presentata la documentazione comprovante quanto dichiarato in merito ai componenti il nucleo familiare, ai redditi percepiti, ai fabbricati, con la relativa superficie, ed al patrimonio mobiliare posseduti per ognuno di essi.

La documentazione di cui sopra deve essere rilasciata dalle competenti Autorità dei paesi dove sono prodotti i redditi, sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, tradotta da un traduttore ufficiale e, dove previsto, con apostille.

3. Gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono documentare la loro condizione economica e patrimoniale, relativa all'anno solare di riferimento, mediante certificazione, rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale



Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Per gli studenti stranieri provenienti da paesi "particolarmente poveri", la valutazione della condizione economica è effettuata ai sensi Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana del paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
5. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.  
Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.
6. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.
7. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza stabilita nel bando, pena la non ricevibilità della stessa.

#### **Articolo 10 - Contribuzione per iscrizione di durata superiore alla normale (a tempo parziale - 30 cfu)**

1. In base al Regolamento studenti, lo studente ha la possibilità di iscriversi a tempo parziale per conseguire un titolo accademico in un periodo di durata superiore a quella normale. È prevista la possibilità di iscriversi fino a 30 crediti (o ad un massimo di tre esami qualora il numero complessivo di crediti sia superiore a 30).
2. Il contributo onnicomprensivo, calcolato come indicato all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, è ridotto del 50% ed è suddiviso in tre rate. Nella prima rata è compresa anche la

tassa regionale e l'imposta di bollo. Il contributo onnicomprensivo viene assegnato all'atto dell'immatricolazione.

3. Ai fini del mantenimento dell'agevolazione economica, è valutato il seguente merito:
  - a) crediti maturati nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno di riferimento. I crediti maturati devono essere non meno di 5 per l'iscrizione al secondo anno, non meno di 12 per l'iscrizione ad anni successivi al primo.
  - b) ai fini della valutazione della frequenza, fermo restando quanto indicato all'art. 7, gli anni di iscrizione part time sono conteggiati 0,5.

#### **Articolo 11 - Contribuzione per Iscrizione di durata inferiore alla normale (90 cfu)**

1. In base al Regolamento studenti, lo studente ha la possibilità di iscriversi anche in un tempo inferiore rispetto alla durata normale del corso e conseguire la laurea in un tempo inferiore. Tale tipologia di iscrizione è a 90 crediti per anno accademico.
2. Il contributo onnicomprensivo, calcolato come indicato all'art. 3 comma 3 del presente regolamento, è aumentato del 50% ed è suddiviso in tre rate.  
Nella prima rata è compresa anche la tassa regionale e l'imposta di bollo. Il contributo onnicomprensivo, viene assegnato all'atto dell'immatricolazione.
3. Ai fini del mantenimento dell'agevolazione economica, è valutato il seguente merito:
  - a) I crediti maturati nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno di riferimento. I crediti maturati devono essere non meno di 15 per l'iscrizione al secondo anno, non meno di 37 per l'iscrizione ad anni successivi al primo;
  - b) ai fini della valutazione della frequenza, fermo restando quanto indicato all'art. 7, gli anni di iscrizione sono conteggiati 1,5.

#### **Articolo 12 - Contribuzione per iscrizioni a corsi di laurea a doppio titolo**

1. L'iscrizione a corsi di studio a doppio titolo, per i quali è previsto un periodo di frequenza presso l'Ateneo estero partner, prevede il pagamento delle tasse in base alle convenzioni stipulate per i singoli corsi a doppio titolo.
2. Di norma si prevede che gli iscritti a corsi a doppio titolo presso l'Università corrispondano, per gli anni accademici di frequenza in Italia, le tasse e contributi universitari secondo i criteri previsti per l'iscrizione standard. Gli studenti italiani partecipanti ad un percorso di doppio titolo che, in ottemperanza alla convenzione stipulata tra i due atenei, devono frequentare un anno aggiuntivo rispetto alla durata normale del corso, solo per tale anno aggiuntivo,

dovranno corrispondere la tassa regionale, il bollo e il contributo richiesto per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile.

3. Gli studenti provenienti da università estere che, nell'ambito del corso a doppio titolo, frequentano i corsi all'Università degli Studi di Ferrara, secondo quanto previsto dalla convenzione, corrispondono per gli anni accademici di frequenza in Italia il bollo e l'assicurazione.

### **Articolo 13 - Corsi singoli**

1. Per corsi singoli universitari si intendono i singoli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e laurea magistrale, che è possibile frequentare. Tutte le informazioni per le modalità di iscrizione sono reperibili nel Regolamento Studentesse e Studenti
2. L'entità del contributo da corrispondere, le modalità di frequenza e pagamento sono indicate ogni anno nel bando delle agevolazioni e contribuzione universitaria.

### **Articolo 14 - Esoneri totali dal contributo onnicomprensivo**

1. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:
  - a) Studenti che rientrano nei criteri previsti dalla legge 11 dicembre 2016 commi 255 a), b), c) e comma 256.
  - b) Studenti idonei e beneficiari di borsa di studio regionale ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 9 comma 2.
  - c) Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 9 comma 3.
  - d) Gli immatricolati/Iscritti al dottorato di ricerca senza borsa di Dottorato.
  - e) Studenti stranieri rifugiati in Italia muniti di apposita documentazione comprovante il proprio stato (art. 9 comma 4 e 5) e studentesse e studenti di cittadinanza compresa nel decreto legislativo annuale indicante i Paesi in via di sviluppo (art. 9 comma 3)
  - f) Borsisti MAECI, UCI E UNI – ITALIA possono usufruire della concessione dell'esonero totale dalla contribuzione universitaria previa presentazione della domanda di esonero allegando il documento relativo all'attribuzione della borsa di studio. Possono usufruire dell'esonero totale anche i beneficiari di eventuali borse di studio finanziate da partner privati nell'ambito del medesimo progetto.
2. La perdita dell'idoneità alla borsa di studio regionale inserisce l'interessato nella fascia reddituale individuata dalla propria attestazione ISEE e dai requisiti di frequenza/merito

indicati agli artt. 7 e 8; in questo caso dovranno essere corrisposti i contributi mancanti. Le modalità di pagamento saranno comunicate agli interessati dagli uffici competenti.

3. L'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo comporta comunque il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale.

### **Articolo 15 - Esonero parziale del contributo onnicomprensivo**

Per esonero parziale si intende la riduzione del contributo onnicomprensivo secondo specifiche modalità ed in base a criteri specifici per tipologie di studenti.

- 1) Possono usufruire di esonero parziale:
  - a) Studenti beneficiari o idonei non beneficiari alla borsa di studio regionale, iscritti un anno oltre la durata normale del corso, cui è ridotto il contributo onnicomprensivo del 50%, in base al decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, art. 8 comma 5.
  - b) Studenti iscritti al primo anno di corso (primo anno di iscrizione nel sistema universitario nazionale) che non hanno maturato i requisiti per poter accedere alla borsa di studio regionale per il secondo anno, in base a quanto indicato nel bando specifico di Er.Go, possono mantenere l'esonero, anche se parziale, acquisendo i crediti stabiliti dal D.P.C.M 9 aprile 2001, come indicato all'art. 8 comma 5 del D.lgs 29 marzo 2012. In tal caso dovrà comunque essere corrisposta la metà dei contributi previsti (Art. 6 comma 3 ed art. 8 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001).
- 2) L'esonero parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo comporta comunque la il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale.

### **Articolo 16 - Esonero totale e parziale del contributo onnicomprensivo per studenti con disabilità**

1. L'esonero totale dal contributo, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 art. 9 comma 2, è assegnato a coloro che sono in possesso di una certificazione di invalidità maggiore o uguale al 66% o con situazione di handicap certificata come indicato all'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In ogni caso sono dovuti il bollo e la tassa regionale. Sono beneficiari dell'esonero:
  - a) Gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale biennale, magistrale a ciclo unico.
  - b) Gli iscritti al dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio.
  - c) Gli iscritti alle Scuole di specializzazione

d) Per gli iscritti a Master o corsi di Formazione/Perfezionamento, l'Università ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio, stanziava un importo destinato a coprire, nel piano finanziario del Master o del corso di Formazione/Perfezionamento, gli importi delle tasse relative a coloro che hanno fatto domanda di esonero. L'esonero può essere pertanto concesso fino a disponibilità dell'importo stanziato.

L'esonero totale deve essere richiesto entro i tempi indicati nel Bando dei Benefici Universitari dell'anno accademico di riferimento e si applica anche qualora lo studente sia in possesso della sola ricevuta attestante la richiesta di certificazione di invalidità. In tal caso l'esonero potrà essere concesso sotto condizione fino alla consegna della documentazione definitiva, che dovrà avvenire sempre entro le scadenze indicate nel Bando dei Benefici dell'anno accademico di riferimento. La mancata consegna della documentazione entro tale termine, comporterà la richiesta del conguaglio degli importi di tasse non corrisposti per l'anno accademico.

Qualora la percentuale di invalidità definitiva riportata nella certificazione sia inferiore al 66%, lo studente esonerato sotto condizione sarà tenuto al pagamento degli importi dovuti.

2. L'esonero parziale viene concesso a coloro che sono in possesso di una certificazione di disabilità compresa fra il 46 ed il 65%.

Per esonero parziale si intende la riduzione del contributo onnicomprensivo in base a criteri specifici per tipologie di studenti indicati nel bando dei Benefici Universitari pubblicato ogni anno. Resta fermo il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale.

a) I criteri di concessione individuati sono i seguenti: Gli iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico e ai dottorati di ricerca pagano un contributo onnicomprensivo rapportato ad una soglia di attestazione ISEE stabilita.

L'esonero parziale deve essere richiesto entro i tempi indicati nel Bando dei Benefici Universitari dell'anno accademico di riferimento e si applica anche qualora lo studente sia in possesso della sola ricevuta attestante la richiesta di certificazione di invalidità. In tal caso l'esonero potrà essere concesso sotto condizione fino alla consegna della documentazione definitiva, che dovrà avvenire sempre entro le scadenze indicate nel Bando dei Benefici dell'anno accademico di riferimento. La mancata consegna della documentazione entro tale termine, comporterà la richiesta del conguaglio degli importi di tasse non corrisposti per l'anno accademico.

b) L'esonero parziale è concesso:

- Agli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale biennale, magistrale a ciclo unico.
  - Per gli iscritti al Dottorato di Ricerca beneficiari di borsa di studio di Dottorato e per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, l'esonero parziale è dato dall'inserimento nella fascia reddituale più bassa indipendentemente dalla situazione reddituale.
  - Per gli iscritti a Master o corsi di Formazione/Perfezionamento, l'Università ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio, stanziava un importo destinato a coprire, nel piano finanziario del Master o del corso di Formazione/Perfezionamento, gli importi delle tasse relative a coloro che hanno fatto domanda di esonero. L'esonero può essere pertanto concesso fino a disponibilità dell'importo stanziato.
- c) Gli studenti con situazione reddituale inferiore a quella indicata all'Art.14, punto 1), possono tuttavia presentare la propria attestazione ISEE in base alla quale potrà essere calcolato un importo inferiore. In questo caso la scadenza per la presentazione dell'attestazione ISEE sarà quella stabilita nel Bando delle agevolazioni e contribuzione universitaria.

#### **Articolo 17 - Particolari tipologie di esoneri ed agevolazioni**

1. Figli di genitori disabili (ai sensi dell'art.30 della legge 30 marzo 1971 n.118).

È concesso l'esonero totale dal contributo ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità ed ai figli dei mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa che si trovino in condizione economica disagiata ed in possesso dei seguenti requisiti che devono essere soddisfatti entrambi:

- soglia ISEE stabilita ogni anno nel bando;
- criteri di merito come stabiliti dal DPCM 9 aprile 2001 (art.14 comma 2) finché in vigore come indicato nel decreto legislativo 29 marzo 2012 n.68 art. 8 comma 5, riferiti agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%. I crediti dovranno essere stati conseguiti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Gli iscritti al primo anno accedono all'esonero in considerazione dei soli requisiti economici.

- a) La durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni, diciassette semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di sei anni con riferimento al primo anno di immatricolazione.

- b) Gli iscritti al Dottorato di ricerca accedono all'esonero qualora sussistano la soglia ISEE indicata e l'ammissione all'anno accademico successivo.
  - c) Per gli iscritti a Master e corsi di Formazione/Perfezionamento, oltre alla presenza dei criteri quali la percentuale di invalidità del genitore e la soglia ISEE indicata, la concessione dell'esonero è condizionata alla disponibilità di bilancio, fino ad esaurimento, dei fondi stanziati ogni anno dall'Università di Ferrara per la copertura del mancato introito nel piano finanziario del corso.
  - d) Gli studenti stranieri possono accedere all'esonero qualora forniscano regolare dichiarazione di invalidità del genitore, riportante la percentuale di invalidità (=>66%), e la situazione reddituale, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica in loco, che si assesti nella soglia ISEE indicata.
  - e) La scadenza per la richiesta di esonero coincide con la scadenza per il pagamento della prima rata di contribuzione. Per gravi e giustificati motivi è possibile presentare la domanda entro il 31 dicembre dell'anno accademico di riferimento.
  - f) Se non è ancora pervenuta la certificazione di invalidità da parte dell'autorità sanitaria competente, lo studente potrà presentare domanda di esonero allegando la documentazione che attesta di essere in attesa di deliberazione da parte degli organi competenti. Qualora entro il 31 marzo dell'anno accademico di riferimento non venga regolarizzata la posizione amministrativa, dovranno essere integrati gli importi di contribuzione universitaria nella parte mancante
2. Ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio, ai sensi della 11 dicembre 2016 n. 232, comma 259 a), possono essere previste forme di agevolazioni dedicate ad alcune tipologie specifiche relative ad esoneri per merito, a particolari situazioni familiari o di salute, situazioni lavorative.
- Tipologia e modalità di assegnazione dell'agevolazione sono esplicitate nel bando annuale delle agevolazioni e della contribuzione universitaria.

### **Articolo 18 - Particolari situazioni nell'ambito di politiche sociali**

1. L'Università di Ferrara ritiene che lo studio sia un veicolo fondamentale per favorire l'inclusione, l'integrazione, il recupero e la valorizzazione di quelle persone che sono emarginate dalla società o da situazioni personali che in ogni caso possono avere determinato la perdita del rispetto dell'individuo sia da parte della società che da parte di sé stessi.

2. A tal fine possono essere attivate forme particolari di agevolazioni o esoneri, totali o parziali, dalla contribuzione universitaria sia nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con strutture che operano nell'ambito delle politiche sociali sia nell'ambito di singoli casi particolari debitamente documentati.
3. Gli organi deputati alla tutela delle pari opportunità e La/ il Delegata/o di Ateneo alle Disabilità, sentiti i responsabili degli uffici competenti, valutano l'accoglimento e le modalità di applicazione di tali esoneri.

### **Articolo 19 - Altre tipologie di contribuzione**

#### **A. Sospensione e interruzione di carriera**

1. Coloro che sospendono gli studi per infermità gravi e prolungate non sono tenuti a corrispondere alcun importo per l'anno accademico in cui viene effettuata la sospensione. L'istanza va presentata per ogni anno accademico, unitamente ad una certificazione medica che attesti la grave infermità e l'impossibilità a frequentare l'anno accademico di riferimento.
2. Coloro che ricongiungono la propria carriera e non sono stati regolarmente iscritti per almeno due anni accademici consecutivi, pagano un contributo fisso, per ogni anno di interruzione, il cui importo è stabilito ogni anno nel bando, e pagano il contributo e le imposte erariali per l'anno accademico di iscrizione.
3. Gli studenti che risultano in difetto del pagamento di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti a quello di riferimento, e non soggetti a ricognizione, pagheranno le tasse ed i contributi vigenti per l'anno accademico da regolarizzare, più i contributi aggiuntivi relativi ai ritardi sul pagamento delle rate universitarie arretrate. La riduzione del contributo potrà essere concessa solo qualora fossero in possesso dell'attestazione ISEE valida per il diritto allo studio universitario, priva di omissioni e difformità, relativa all'anno per il quale sono in difetto delle tasse e ne avessero fatto richiesta entro i tempi indicati dal relativo Bando dei Benefici dell'anno accademico di riferimento.
4. Coloro che interrompono la propria carriera accademica per non incorrere nella contemporanea iscrizione in quanto intendono iscriversi e frequentare specifici corsi, per la cui tipologia si rimanda al Regolamento studenti, sono tenuti, per gli anni di interruzione, al pagamento di un diritto fisso forfettario annuale stabilito nel bando.



## B. Decadenza

1. Incorre nella decadenza dagli studi chi per otto anni accademici consecutivi non supera esami. È possibile far rivivere la carriera previa presentazione di istanza in bollo e del pagamento di un contributo fisso determinato ogni anno nel bando.
2. Al fine del sostenimento di esami (anche uno solo) che consentano di interrompere la decadenza (sessione straordinaria) è necessario essere in regola con il pagamento della contribuzione universitaria relativa all'anno accademico di riferimento.
3. Se l'anno di sostenimento di esami che interrompono la decadenza coincide con il secondo anno di sospensione dei pagamenti, non è possibile applicare la ricognizione. Per sostenere l'esame, quindi, lo studente deve regolarizzare le tasse ed i contributi relativi ad entrambi gli anni accademici.

## C. Rinuncia

La rinuncia deve essere manifestata in modo che risultino inequivocabili l'identità e la volontà dello studente. È previsto il pagamento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale. Nel caso in cui lo studente non sia in regola con il pagamento delle tasse già scadute al momento della domanda di rinuncia, dovrà provvedere al loro versamento, oppure corrispondere un contributo di importo stabilito ogni anno accademico nel Bando dei Benefici Universitari. Una volta che lo studente avrà scelto una delle due soluzioni per regolarizzare la propria situazione pregressa e provveduto al pagamento di quanto dovuto, non potrà cambiare soluzione e non saranno accolte eventuali richieste di rimborso in tal senso.

### **Articolo 20 - Contribuzioni di servizio**

1. Sono determinati i seguenti contributi:
  - a) Test di ammissione a corsi a numero programmato o domanda di ammissione ad anni successivi al primo: può essere richiesto un contributo fisso il cui importo e le cui modalità di pagamento sono indicate ogni anno nel Bando dei benefici universitari. Tale contributo non è soggetto a rimborso, anche qualora l'interessato decida di non partecipare al test di ammissione o non faccia seguire alla domanda di ammissione l'iscrizione al corso di laurea prescelto.
  - b) Trasferimenti e passaggi: le istanze di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio ad altro corso di laurea comportano il pagamento di un contributo fisso indicato ogni anno nel bando. Tutte le istanze devono essere presentate in bollo.
  - c) Riconoscimento titoli/attività formative: il riconoscimento di titoli ai fini di immatricolazioni con abbreviazioni di corso o di attività formative comporta il pagamento di un contributo fisso il cui importo è determinato ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca. Tutte le istanze devono essere presentate in bollo entro la data di scadenza stabilita nel bando e non sono soggette a rimborso, anche qualora l'interessato non faccia seguire alla richiesta di riconoscimento l'iscrizione al corso di laurea prescelto.
  - d) Riemissione del badge universitario in caso di smarrimento, deterioramento, clonazione o furto. Le modalità per presentare l'istanza sono indicate all'art.16 del Regolamento Studentesse e Studenti.
2. Non viene richiesto il pagamento del contributo:

- a) per il riconoscimento di corsi singoli qualora lo studente effettui l'immatricolazione/iscrizione allo stesso corso di studio dove ha seguito i corsi singoli.
  - b) per il pagamento del contributo di riconoscimento per i corsi attivati in convenzione con organismi statali nei cui bandi sia già riportato il numero di crediti che l'Ateneo si impegna a riconoscere.
  - c) per il pagamento del contributo di riconoscimento per gli insegnamenti inseriti in soprannumero nel piano di studi della laurea triennale oppure non valutati, ai fini del conseguimento del titolo finale, che siano riconosciuti sulla laurea magistrale.
3. Contributi aggiuntivi per ritardato pagamento: il versamento delle rate di iscrizione, effettuato oltre i termini previsti, ed inoltre ogni altra scadenza fissata per gli adempimenti amministrativi, comporta l'addebito di un contributo aggiuntivo per superato termine di pagamento.
  4. L'entità della sanzione economica, la gradualità e le modalità di pagamento sono determinate ogni anno nel bando.
  5. Casi particolari, valutati singolarmente ed in base ad adeguata documentazione, possono determinare la non applicazione della sanzione economica.
  6. Altre contribuzioni su istanza: nel Bando delle agevolazioni e contribuzione universitaria è riportata una tabella comprendente tutte le tipologie di contributi legate ad istanze individuali presentate dagli studenti. La tabella è completata ogni anno con l'importo dei contributi ad esclusione dell'imposta di bollo che dovrà essere corrisposta, se prevista.

#### **Articolo 21 - Controlli**

1. L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti relativamente al possesso di requisiti di merito e all'iscrizione.
2. I controlli relativi alle certificazioni ISEE sono effettuati su campioni di studenti selezionati secondo criteri indicati in apposita convenzione stipulata con specifici enti esperti in materia.